

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura con ordinativi e consegne ripartite di mangimi per un periodo di 12 mesi.

SCHEMA CONTRATTO DI AVVALIMENTO

Contratto tra ausiliaria e avvalente

CONTRATTO DI AVVALIMENTO

Tra

La società, con sede in,
via, iscritta al R.I. di al n..... in persona del rappresentante
legale, nato a il
C.F., d'ora innanzi indicata "impresa ausiliaria",

e

La società, con sede in,
via, iscritta al R.I. di al n..... in persona del rappresentante
legale, nato a il
C.F., d'ora innanzi indicata come "impresa avvalente";

PREMESSO

Che la impresa ausiliaria dispone di idonei requisiti e capacità tecniche nel settore del (indicare in modo compiuto e d
esplicito, l' oggetto cioè risorse e mezzi prestati, durata ed ogni altro elemento utile all'avvalimento).....

.....
.....

che l'impresa avvalente, sebbene tecnicamente ed economicamente organizzata, è carente del requisito di
qualificazione sopra indicato;

che l'impresa avvalente intende partecipare alla seguente gara:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON ORDINATIVI E CONSEGNE RIPARTITE DI MANGIMI PER UN PERIODO DI 12 MESI PER L'AGRIS SARDEGNA

che l'impresa ausiliaria non intende partecipare alla citata gara come non parteciperà alle stesse nemmeno indirettamente attraverso società controllate, controllanti o collegate;

che tra la Società avvalente e la società ausiliaria non esistono altri legami o forme di collegamento diverse da quelle che si vanno a costituire per l'effetto della sottoscrizione del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra la Società Avvalente e la società ausiliaria si stipula un contratto di avvilimento, in base agli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE e dell'art. 49 del Dlgs n. 163/2006 ai seguenti patti e condizioni:

- 1) L'impresa avvalente è autorizzata ad utilizzare il requisito posseduto dell'impresa ausiliaria per partecipare alla gara indicata in premessa e su riportato;
- 2) L'impresa ausiliaria si impegna a consentire l'utilizzo del citato requisito ed a fornire, a richiesta dell'impresa avvalente le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
 - a) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.lgs 103/2006;
 - b) dichiarazione verso la Stazione appaltante di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
 - c) dichiarazione verso la stazione appaltante nella quale si attesta di non partecipare alle gare in proprio o in associazione o in consorzio né di essere in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
 - d) contratto, in originale o in copia autentica, nel quale ci si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- 3) L'impresa ausiliaria si impegna a non stipulare contratti di identico contenuto con altre imprese in relazione alle gare di cui in premessa.

In considerazione della responsabilità solidale che il Legislatore nazionale impone all'impresa ausiliaria, ferma restando l'irripetibilità dei corrispettivi previsti nel presente contratto, che le obbligazioni assunte dalla stessa siano subordinate alle seguenti condizioni:

- il rappresentante legale dell'impresa ausiliaria, o un suo delegato tecnico, potrà preventivamente verificare le gare e i capitolati d'appalto prima di consentire l'avvilimento e potrà negarlo, a suo insindacabile giudizio. In caso di effettiva aggiudicazione dell'appalto, l'impresa ausiliaria potrà verificare e monitorare costantemente, la regolarità dell'esecuzione degli stessi ed avrà diritto a visionare tutti gli atti tecnici ed amministrativi relativi come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: comunicazioni di stipula contratti, verbali di consegna, collaudi e verbali di regolare esecuzione ed inoltre la facoltà di procedere, anche a mezzo di proprio delegato, ad accedere sui luoghi di svolgimento della fornitura onde verificare il regolare e legittimo svolgimento della stessa; l'impresa ausiliaria è, fin d'ora, autorizzata ad interloquire con il Responsabile del Procedimento ai fini dei controlli di propria competenza;
- l'impresa avvalente, stipulerà idonea polizza assicurativa pari al 10% dell'importo dei servizi appaltati, in favore dell'impresa ausiliaria, a garanzia della buona e regolare esecuzione della fornitura.
- l'impresa avvalente, ove mai dovesse richiedere all'impresa ausiliaria, anche per effetto di richieste della Stazione appaltante, di fornire le risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto dovrà preventivamente erogarne il costo, a valore di mercato, a favore dell'impresa ausiliaria;
- l'impresa avvalente in merito alle garanzie finanziarie cui potrebbe essere chiamata l'impresa ausiliaria dovrà predisporre apposite fidejussioni o cauzioni bancarie o assicurative in favore di quest'ultima;
- l'impresa ausiliaria non sarà responsabile a nessun titolo in caso di rifiuto della stazione appaltante di riconoscere la validità degli accordi scaturenti dal presente contratto ed eventuali oneri legali e non, necessari per un eventuale ricorso, saranno a carico dell'impresa avvalente.

In caso di cessione d'azienda, oppure di operazioni societarie che possono compromettere le garanzie per la Stazione appaltante, l'impresa ausiliaria si impegna ad inserire, nei contratti o atti stipulati, apposite clausole onde trasferire integralmente le obbligazioni qui assunte in capo all'eventuale cessionario o beneficiario del trasferimento dell'azienda.

Il presente contratto non configura alcuna ipotesi di subappalto e l'impresa ausiliaria si dichiara disponibile ad assoggettarsi a tutte le indagini previste dalla normativa antimafia.

Il presente contratto ha decorrenza immediata e scadenza in conformità ai tempi per l'esecuzione della fornitura eventualmente appaltata.

Il presente contratto è soggetto ad IVA e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Data _____

**I RAPPRESENTANTI LEGALI
DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

